Regione Piemonte - Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 recante: "Legge finanziaria per l'anno 2007".

(...)

Art. 50.

(Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della I. r. 1/2000)

- 1. In deroga al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, 3+2 nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale); 5+8 9+2 nonché il personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio, 5+9 hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2 della I.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.
- 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.
- 3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall'articolo 30 della I.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell'UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega ai sensi della I.r. 1/2000.